

22.035 *n* Imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi. Legge federale

Diritto vigente

Disegno del Consiglio federale

Decisione del Consiglio nazionale

del 4 maggio 2022

del 13 dicembre 2022

*Adesione al disegno,
salvo osservazione contraria*

Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi

**(Legge concernente l'imposta sul
tonnellaggio)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale
del 4 maggio 2022¹,

decreta:

¹ FF 2022 1252

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta 1. ...

Art. 18 Principio

¹ Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

² Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b.

³ L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

⁴ Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.

Art. 18 cpv. 3bis

^{3bis} Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 73–77 si applicano per analogia.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

Art. 58a Imposta sul tonnellaggio

Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi si applicano gli articoli 73–77.

Titolo prima dell'art. 73

Titolo terzo: Imposta sul tonnellaggio

Art. 73 Oggetto

¹ Su richiesta del contribuente possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

- a. il trasporto di merci;
- b. il trasporto di persone;
- c. le attività di rimorchio e dragaggio;
- d. i servizi di salvataggio e assistenza;
- e. la posa di cavi e tubi;
- f. la costruzione e la manutenzione di opere *off-shore*;
- g. la ricerca scientifica marina;
- h. le attività sismografiche.

² È considerato contribuente chi gestisce la nave in qualità di armatore, locatore, noleggiatore o società di gestione della nave. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

³ Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio:

- a. tutti gli utili derivanti dall'esercizio;

Art. 73

¹ ...

- b. il trasporto di persone, comprese le crociere;

(vedi art. 28a cpv. 1, lett. b LAID)

² ...

... società di gestione della nave e ne garantisce la gestione strategica e commerciale in Svizzera. Il Consiglio federale definisce le condizioni relative all'esercizio di una nave e alla gestione strategica e commerciale in Svizzera.

(vedi art. 28a cpv. 2 LAID)

Diritto vigente***Consiglio federale******Consiglio nazionale***

- b. l'utile derivante dall'alienazione della nave, se questa è stata detenuta dal contribuente per almeno un anno;
- c. l'utile derivante da attività accessorie svolte a bordo della nave, se esso non supera il 50 per cento dell'utile derivante dall'esercizio della nave calcolato secondo il diritto commerciale.

⁴ Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 58–72.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale****Art. 74** Condizioni

¹ Una nave può essere assoggettata all'imposta sul tonnellaggio soltanto se è iscritta nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato che, avendo ratificato le convenzioni seguenti, garantisce l'osservanza delle norme minime e degli obblighi ivi stabiliti:

- a. Protocollo del 17 febbraio 1978³ relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;
- b. Convenzione internazionale del 1° novembre 1974⁴ per la salvaguardia della vita umana in mare, con protocollo del 17 febbraio 1978⁵ relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
- c. Convenzione internazionale del 7 luglio 1978⁶ sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;
- d. Convenzione del 23 febbraio 2006⁷ sul lavoro marittimo.

² Il momento determinante per adempiere la condizione richiesta per l'assoggettamento all'imposta è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

³ La richiesta di assoggettamento della nave all'imposta deve essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

³ RS **0.814.288.2**

⁴ RS **0.747.363.33**

⁵ RS **0.747.363.331**

⁶ RS **0.747.341.2**

⁷ RS **0.822.81**

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale****Art. 75** **Calcolo**

¹ L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicata nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 1969⁸ sulla stazzatura delle navi, e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

² Ammonta, per giorno di esercizio, a:

- a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;
- b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;
- c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;
- d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

³ L'utile netto imponibile delle società di gestione della nave corrisponde al 25 per cento dell'utile calcolato secondo il capoverso 2.

⁴ L'utile netto imponibile viene ridotto del 30 per cento al massimo se la nave soddisfa determinati requisiti ecologici, in particolare per quanto concerne il sistema di propulsione e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione; al riguardo prende in considerazione gli standard ecologici riconosciuti a livello internazionale.

Art. 76 **Inizio, durata e fine dell'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio**

¹ L'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta su richiesta del contribuente.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

² La differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della nave viene imposto alla decorrenza dell'assoggettamento all'imposta. L'imposizione di questa differenza può essere differita fino all'alienazione della nave.

³ La nave è assoggettata all'imposta per dieci periodi fiscali. L'assoggettamento all'imposta finisce prima di questa scadenza se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

⁴ Su richiesta, l'assoggettamento all'imposta può essere rinnovato.

⁵ Se l'assoggettamento all'imposta finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, è possibile presentare una nuova richiesta di assoggettamento riguardante la stessa nave al più presto per il sesto periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta.

⁶ Dopo la fine dell'assoggettamento all'imposta, l'imposizione è disciplinata secondo gli articoli 58–72. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'assoggettamento all'imposta non possono essere riportate.

Art. 77 Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 61 capoverso 1 o 3, una nave assoggettata all'imposta è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 76 capoverso 3 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, l'assoggettamento all'imposta finisce e si applica il termine di attesa di cui all'articolo 76 capoverso 5.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

**2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁹ 2. ...
sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni**

Art. 8 Attività lucrativa indipendente

Art. 8 cpv. 5

¹ Sono pure proventi imponibili da attività lucrativa indipendente tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile o mediante trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa situati all'estero di elementi della sostanza commerciale; sono esclusi gli utili risultanti dall'alienazione di fondi agricoli o silvicoli, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento. Rimane salvo l'articolo 12 capoverso 4.

² La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

^{2bis} Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza tra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino all'alienazione dell'immobile.

^{2ter} L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

²quater Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

²quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

³ Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi:

- a. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
- b. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
- c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

^{3bis} Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

⁴ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

⁵ Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 28a–28e si applicano per analogia.

Art. 14 Stima**Art. 14 cpv. 3, secondo periodo**

¹ La sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.

² I fondi destinati all'agricoltura o alla silvicoltura sono stimati al loro valore reddituale. Il diritto cantonale può stabilire che nell'ambito della stima si tenga conto del valore venale o che in caso di alienazione o di cessazione della destinazione all'agricoltura o alla silvicoltura venga effettuata un'imposizione complementare in funzione della differenza tra il valore reddituale ed il valore venale. L'imposizione complementare non può eccedere una durata di 20 anni.

Diritto vigente

³ I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a.

Art. 24 In generale

¹ L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, compresi:

- a. le spese non giustificate dall'uso commerciale e addebitate al conto perdite e profitti;
- b. i prodotti, gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione che non sono stati accreditati a detto conto;
- c. gli interessi sul capitale proprio occulto (art. 29a).

² Non costituiscono utile imponibile:

- a. gli apporti dei soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso;
- b. il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa commerciale o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;
- c. l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

Consiglio federale

³ ...

... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a e alle navi di cui all'articolo 28a capoverso 1.

Art. 24 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi sono applicabili gli articoli 28a–28e.

Consiglio nazionale

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

³ Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

- a. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
- b. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
- c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
- d. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

^{3bis} Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata.¹⁰⁸ Il rinvio dell'imposizione decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

^{3ter} In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

^{3quater} Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale svizzera secondo il capoverso 3 lettera d.

^{3quinquies} Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso ^{3quater} i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 53. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c).

Diritto vigente

^{4bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento degli utili e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

⁵ Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

Consiglio federale**Consiglio nazionale***Titolo prima dell'articolo 28a***Capitolo 2a: Imposta sul tonnello****Art. 28a** Oggetto

¹ Su richiesta del contribuente possono essere assoggettate all'imposta sul tonnello esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi:

- a. il trasporto di merci;
- b. il trasporto di persone;
- c. le attività di rimorchio e dragaggio;
- d. i servizi di salvataggio e assistenza;
- e. la posa di cavi e tubi;
- f. la costruzione e la manutenzione di opere *off-shore*;
- g. la ricerca scientifica marina;
- h. le attività sismografiche.

Art. 28a

¹ ...

- b. il trasporto di persone, comprese le crociere;

(vedi art. 73 cpv. 1 lett. b LIFD)

Diritto vigente**Consiglio federale**

² È considerato contribuente chi gestisce la nave in qualità di armatore, locatore, noleggiatore o società di gestione della nave. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

³ Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio:

- a. tutti gli utili derivanti dall'esercizio;
- b. l'utile derivante dall'alienazione della nave, se questa è stata detenuta dal contribuente per almeno un anno;
- c. l'utile derivante da attività accessorie svolte a bordo della nave, se esso non supera il 50 per cento dell'utile derivante dall'esercizio della nave calcolato secondo il diritto commerciale.

⁴ Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 24–26a, 27 e 28.

Consiglio nazionale

² ...

... società di gestione della nave e ne garantisce la gestione strategica e commerciale in Svizzera. Il Consiglio federale definisce le condizioni relative all'esercizio di una nave e alla gestione strategica e commerciale in Svizzera.

(vedi art. 73 cpv. 2 LIFD)

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale****Art. 28b** Condizioni

¹ Una nave può essere assoggettata all'imposta sul tonnellaggio soltanto se è iscritta nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato che, avendo ratificato le convenzioni seguenti, garantisce l'osservanza delle norme minime e degli obblighi ivi stabiliti:

- a. Protocollo del 17 febbraio 1978¹⁰ relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;
- b. Convenzione internazionale del 1° novembre 1974¹¹ per la salvaguardia della vita umana in mare, con protocollo del 17 febbraio 1978¹² relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;
- c. Convenzione internazionale del 7 luglio 1978¹³ sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;
- d. Convenzione del 23 febbraio 2006¹⁴ sul lavoro marittimo.

² Il momento determinante per adempiere la condizione richiesta per l'assoggettamento all'imposta è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

³ La richiesta di assoggettamento della nave all'imposta deve essere presentata all'autorità di tassazione.

Art. 28c Calcolo

¹ L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicato nel certificato internazionale di

¹⁰ RS 0.814.288.2

¹¹ RS 0.747.363.33

¹² RS 0.747.363.331

¹³ RS 0.747.341.2

¹⁴ RS 0.822.81

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 1969¹⁵ sulla stazzatura delle navi, e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

² Ammonta, per giorno di esercizio, a:

- a. per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;
- b. per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;
- c. per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;
- d. per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

³ L'utile netto imponibile delle società di gestione della nave corrisponde al 25 per cento dell'utile calcolato secondo il capoverso 2.

⁴ L'utile netto imponibile viene ridotto del 30 per cento al massimo se la nave soddisfa determinati requisiti ecologici, in particolare per quanto concerne il sistema di propulsione e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione; al riguardo prende in considerazione gli standard ecologici riconosciuti a livello internazionale.

Art. 28d Inizio, durata e fine dell'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio

¹ L'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta su richiesta del contribuente.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

² La differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della nave viene imposto alla decorrenza dell'assoggettamento all'imposta. L'imposizione di questa differenza può essere differita fino all'alienazione della nave.

³ La nave è assoggettata all'imposta per dieci periodi fiscali. L'assoggettamento all'imposta finisce prima di questa scadenza se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

⁴ Su richiesta, l'assoggettamento all'imposta può essere rinnovato.

⁵ Se l'assoggettamento all'imposta finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, è possibile presentare una nuova richiesta di assoggettamento riguardante la stessa nave al più presto per il sesto periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta.

⁶ Dopo la fine dell'assoggettamento all'imposta, l'imposizione è disciplinata secondo gli articoli 24–26a, 27 e 28. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'assoggettamento all'imposta non possono essere riportate.

Art. 28e Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 24 capoverso 3 o 3^{quater}, una nave assoggettata all'imposta è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 28d capoverso 3 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, l'assoggettamento all'imposta finisce e si applica il termine di attesa di cui all'articolo 28d capoverso 5.

Diritto vigente**Consiglio federale****Consiglio nazionale**

Art. 29 Oggetto dell'imposta; in generale

Art. 29 cpv. 3

¹ L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

² Il capitale proprio imponibile consiste:

- a. per le società di capitali e le società cooperative, nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nelle riserve occulte costituite mediante utili tassati;
- b. ...
- c. per le associazioni, fondazioni e le altre persone giuridiche, nella sostanza netta determinata secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche.

³ I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, ai diritti secondo l'articolo 24a e ai mutui concessi a società del gruppo.

³ I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti secondo l'articolo 24a, ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, alle navi secondo l'articolo 28a capoverso 1 e ai mutui concessi a società del gruppo.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.